111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA Atti Consiglio n. 56 4 R IIIª Legislatura

" TRATTAMENTO ASSISTENZIALE DELLE PERSONE AFFETTE
DA UREMIA CRONICA"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/3/1985.

ASSESSORATO SANITA'

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

concernente:

" TRATTAMENTO ASSISTENZIALE DELLE PERSONE AFFETTE DA UREMIA CRONICA"

ASSESSQRATO SANITA'

RELAZIONE

Signori colleghi,

con il presente disegno di legge si dettano ulteriori norme che garantiscono prestazioni integrative e suppletive alle persone affette da uremia cronica oltre alle prestazioni ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale.e Regionale.

Inoltre si provvede ad incentivare quanto disposto dal Regolamento Regionale n.5/75 per quanto attiene la dialisi domiciliare concedendo un rimborso forfettario quale concorso nelle spese di energia elettrica e telefoniche per il funzionamento della attrezzatura.

Si determinano, altresì, rimborsi di spese di viaggio per usufruire del trattamento dialitico presso centri ubicati in Comuni di residenza dei nefropatici.

Si concede inoltre un contributo mensile al fine di garantire agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale che necessitano di utilizzare normalmente prodotti dietetici e/o ipoproteici che comportano un onere economico di non lieve entità.

Sono previsti infinerimborsi di spese di viaggio sostenute per trapianti effettuati in Italia o all'Esterø.

In tal modo si è inteso adeguare la legislazione regionale alle modalità di assistenza che nella maggior parte delle Regioni e anche nella Regione Puglia sono state eseguite con provvedimenti amministrativi a carattere generale (direttive) nell'applicare l'att.5° comma 1° lettera E della legge 29/2/80 n.33 in materia di assistenza integrativa e che sono state nel tempo adeguate alle mutate esigenze dei pazienti ed agli aumenti di costo delle spese di trasporto e delle utenze.

Analogamente a quanto effettuato da altre Regioni con leggi regionali già vigenti(27/6/84 n.15 Marche, 6/11/79 n.41, 21/6/84 n.18 Basilicata) anche nell'ambito della Regione Puglia si ritiene di dover coordinare in un atto di legislazione regionale la materia con gli adeguamenti e gli aggiornamenti che la stessa nel tempo dell'entrata in vigore della già citata legge n.33/80 ha subito per effetto delle mutate condizioni di assistenza ai pazienti pefropatici.

In merito peraltro nell'ambito regionale rilevano alcuni recenti provvedimenti che almeno per quanto attiene la questione trapianti possono evolvere nel senso di positiva iniziativa per l'avvio del-

l'attività dei trapianti stessi.

./.

Mod. 1 - Tip. Fortunato e Figlio - Giolá

===2===

Infatti il Ministero della Sanità ha riconosciuto con decreto n. 900.5.T.0.9/5 del 20/6/84 e dato autorizzazione all'espletamento alle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico alla Clinica di Chirurgia Generale e Terapia Chirurgica dell'Università degli Studi di Bari determinando l'equipe dei sanitari nelle persone sottoindicate:

Prof. RUBINO MARIO

Prof. PACCIONE FRANCESCO

Prof. SELVAGGI FRANCESCO

Dott. PALASCIANO NICOLA

Dott. PANNARALE ORONZO

dott. TRAFICANTE ANTONIO

DOtt. IAMBRENGHI CAPUTI ONOFRIO

Dott. BATTAGLIA MICHELE

Dott. PACE GIUSEPPE

Dott. MARTINO PASQUALE

Sono inoltre in comeso di avanzamento i lavori di approntamento del centro trapianti annesso alla Clinica Chirurgica 1a dell'Ospedale Policlinico di Bari e si prevede che gli stessi siano completati entro il mese di giugno del corrente anno.

Nel contempo occorre sostenere pen i contributi previsti dal disegno di legge in parola quei cittadini che per il trapianto non ancora attuabile presso strutture della Regione usufruiscono di centri in Italia o all'Estero.

In conclusione si ritiene che il disegno di legge proposto essendosi prefisso lo sopo principale di riordinare la materia con opportune ed indispensabili integrazioni, possa trovare una favorevole convergenza ed essere approvato nel tempo più sollecito possibile.



== 1 ==

ART. 1

Le unità sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia ed emodialisi sono tenute a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali, di assistenza limitata e di dialisi domiciliare peritoneale a tutti i soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

Le unità sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano all'assistito, secondo la periodicità stabilita dal dirigente il servizio, il materiale d'uso necessario alla dialisi domiciliare e peritoneale, il cui costo grava sul bilancio della unità sanitaria locale nel cui ambito l'assistito sia residente.

Le unità sanitarie locali di appartenenza per residenza del paziente nefropatico, salvo diversi accordi, rimborsano semestralmente alle unità sanitarie locali presso i cui servizi sia in trattamento, le somme anticipate, nonché, entro il detto termine, le spese di impianto del rene artificiale per la dialisi domiciliare e di piccole attrezzature per la terapia peritoneale.

ART. 2

L'unità sanitaria locale di residenza corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi o in trattamento peritoneale domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica e telefoniche per il funzionamento della attrezzatura.

La Gimunta Regionale determina i predetti importi di contributo in relazione agli incrementi di costo delle utenze.

B. Mr. M

****** 2 ******

ART. 3

L'unità sanitaria locale di residenza corrisponde agli assistiti in dialisi ospedaliera, ad assistenza limitata, domiciliare e peritoneale per sottoporsi a trattamento dialitico o a controllo clinico e di laboratorio presso centri ubicati in comuni di residenza dei nefropatici:

- a) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso con l'autovet-tura propria, di famiglia o di terzi;
- b) il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso di comuni mezzi di trasporto pubblico.

L'automezzo privato noleggiato per uso singolo deve essere autorizzato preventivamente dall'assessore regionale alla sanità, previa relazione del dirigente del servizio di nefrologia e dialisi in ordine alle particolari condizioni cliniche del paziente, che ne impongano la necessità.

Qualora dalla certificazione sanitaria del servizio di nefrologia e dialisi risulti che l'assistito necessita di essere accompagnato, l'unità sanitaria locale corrisponde il rimborso di cui al precedente comma anche a favore dell'accompagnatore sempreché sia possibile, in relazione alla distanza, effettuare due volte il percorso durante le ore di trattamento.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei soli casi in cui le unità sanitarie locali non assicurino direttamente il servizio di trasporto in favore degli assistiti e degli eventuali accompagnatori.

La Giunta Regionale stabilisce annualmente i rimborsi e può revisionarne l'entità dall'anno 1986 in relazione ad eventuali aumenti della benzina super.

A With

./.

Mod. 1 - Tip. Fortunato e Figlio - Giola

== 3 ==

ART. 4

Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale che necessitino normalmente di prodotti dietetici e ipoproteici l'unità sanitaria locale concede un contributo mensile stabilito dalla Giunta regionale in relazione ai costi di mercato.

ART. 5

Ai reparti, ai centri emodialitici e ai servizi di assistenza limitata l'unità sanitaria locale garantisce il quantitativo delle specialità medicinali necessarie al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento, secondo le necessità individuali anche se non comprese nel prontuario terapeutico.

ART. 6

Fino a che non sarà possibile iniziare l'attività di trapianto di rene presso il centro trapianti annesso all'Istituto di Chirurgia dell'Univeristà degli Sudi di Bari, l'unità sanitaria locale nel cui ambito risiede l'assistito concede i contributi di cui ai successivi articoli.

ART. 7

Per gli interventi sostenuti o da sostenere in Italia, gli assistiti hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall'art.3, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo, inerente sia agli esami preliminari per la tipizzazione tissutale, sia l'intervento di trapianto renale effettuato, sia ai successivi trattamenti sanitari per controlli presso il centro ove è stato effettuato il trapianto o per complicanze o per espianto.

& onlike

== 4 ==

Agli stessi va rimborsato il cinquanta per cento delle spese sostenute in caso di soggiorno presso la località sede del centro trapianti se effettuato in base a richiesta dovuta ad esigenze cliniche documentate fino ad un massimo determinato dalla Giunta regionale.

Possono essere rimborsate le spese di viaggio inerenti all'intervento di trapianto o alle complicanze conseguenti l'intervento per un eventuale accompagnatore, quando la necessità della presenza di quest'ultimo è certificata dal responsabile del servizio.

Può essere corrisposto il rimborso del cinquanta per cento delle spese di soggiorno presso la località sede del centro trapianti per un eventuale accompagnatore durante i periodi di necessaria permanenza da certificare con le modalità di cui al precedente comma fino ad un massimo stabilito dalla Giunta regionale.

ART. 8

Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute all'estero nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea si applicano le norme contenute nella legge regionale 3/7/79 n.40 e successive modificazioni.

Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute nei paesi appartenenti alla Comunità economica europea, qualora si utilizzino i modelli internazionali di autorizzazione l'unità sanitaria locale provvede al totale rimborso delle eventuali spese sostenute direttamente all'assistito previa idonea documentazione, ivi compresa la eventuale quota a carico dell'assistito secondo le norme vigenti nello Stato estero.

All'assistito spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno previste dal precedente art.7.

R Mi M

•/•

== 5 ==

ART.9

Alla corresponsione dei contributi e del rimborso spese di cui agli artt. 2, 3, 4 provvedono semestralmente le unità sanitarie locali e trasmettono all'assessorato regionale alla sanità l'elenco delle spese sostenute.

I contributi di cui agli artt. 728, 2º comma, sono corrisposti su richiesta dell'assistito, corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

ART. 10

Possono essere rimborsate le spese di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge agli assistiti che sono stati sottoposti a trapianto in Italia e all'estero antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge purché richieste e documentate alle unità sanitarie locali competenti secondo la residenza degli aventi diritto nei modi previsti dalla presente legge.

ART. 11

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge provvedono le unità sanitarie locali con utilizzo della quota del fondo sanitario, parte corrente, quota a destinazione indistinta assegnata a norma dell'art.5 della legge 23 dicembre 1978,n.833.

> CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA Trasmesso alla 3° Commissione Consiliare permanente il 20. 3.85

A M